

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2008/0198(COD)

26.1.2009

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

Relatore per parere: Glyn Ford

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Per effetto dell'aumento della domanda mondiale, il commercio internazionale di legname e di prodotti del legno sta crescendo rapidamente. Di conseguenza, in molti paesi produttori, il commercio di prodotti del legno ottenuti attraverso il disboscamento illegale costituisce una quota significativa del commercio di legname nel suo complesso, con un impatto notevolmente dannoso sull'ambiente, sulla società e sull'economia, in particolare nei paesi in via di sviluppo. L'UE deve combattere il disboscamento illegale e promuovere lo sfruttamento legale delle foreste.

Il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la *governance* e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ha proposto un pacchetto di misure finalizzate a sostenere gli sforzi internazionali per affrontare questo problema. L'UE ha inoltre negoziato accordi volontari di partenariato (VPA) con i paesi produttori di legname, in cui si stabilisce l'obbligo giuridico delle parti di istituire un sistema di licenze e di regolamentare il commercio di legname e di prodotti del legno. L'Unione europea continua altresì a varare e sostenere iniziative internazionali e prende parte a discussioni bilaterali e multilaterali sia con paesi terzi nell'ambito del Forum ONU sulle foreste e dell'Organizzazione internazionale per il legno tropicale, sia nell'ambito di colloqui bilaterali con i maggiori paesi consumatori di legname, come gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e il Giappone. In questi consessi internazionali, l'UE deve continuare a porre l'accento sugli obblighi degli operatori e sulla necessità di utilizzare ogni mezzo disponibile, comprese le tecnologie più moderne, per identificare, tenere traccia di, registrare e contrastare il disboscamento illegale e promuovere lo sfruttamento legale delle foreste.

Grazie a questo regolamento, l'UE compie finalmente un passo in avanti e pone l'accento sulle responsabilità degli operatori che commercializzano legname sul mercato dell'Unione europea. La presente proposta della Commissione europea si rende necessaria per combattere la deforestazione e il disboscamento illegale (attraverso la definizione di norme rigorose di legalità per il legno e i prodotti del legno), al fine di contribuire a proteggere le foreste e la biodiversità, mitigare il cambiamento climatico e rispettare i diritti delle popolazioni che dipendono dalle foreste.

Tuttavia, per essere pienamente efficace, la proposta deve essere rafforzata e migliorata. Per essere un deterrente efficace, il regolamento deve mettere l'accento sul concetto di reato, affinché nessun operatore che importi e detenga illegalmente legname sul territorio dell'Unione europea si possa considerare al riparo dalla minaccia di gravi sanzioni. In quest'ottica, il testo non deve contenere scappatoie, che potrebbero essere sfruttate dagli operatori per aggirare il regolamento. L'esercizio della dovuta diligenza previsto nel testo, in particolare nell'ambito delle procedure di gestione del rischio, deve essere definito in modo più chiaro e più efficace. Il regolamento deve chiarire meglio gli aspetti pratici della sua attuazione da parte degli operatori, in modo da garantire l'efficacia. Inoltre, alle autorità competenti degli Stati membri devono essere attribuite competenze doganali sufficienti a controllare il commercio internazionale di prodotti del legno, anche attraverso l'ispezione dei carichi, indagare su reati e presunte violazioni, allertare gli organi giurisdizionali in merito ai reati commessi e tenere traccia delle pratiche illecite.

Infine, l'Unione europea dovrebbe guardare alle misure adottate dal governo degli Stati Uniti, segnatamente la legge "Lacey Act", che mette al bando il commercio di piante di provenienza illecita e i relativi prodotti (compreso il legname e i prodotti del legno). La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di imporre obblighi specifici anche ai distributori al dettaglio, in aggiunta agli obblighi previsti per i paesi partner e gli importatori.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il Consiglio e il Parlamento europeo, riconoscendo la necessità che la Comunità contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale, hanno accolto con favore tale comunicazione.

Emendamento

(5) Il Consiglio e il Parlamento europeo, riconoscendo la necessità che la Comunità contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale **e per sostenere il disboscamento legale sostenibile nel quadro dello sviluppo sostenibile, della gestione sostenibile delle foreste e della lotta contro la povertà, nonché dell'uguaglianza sociale e della sovranità nazionale**, hanno accolto con favore tale comunicazione.

Motivazione

L'Unione europea ha il dovere di proteggere e sostenere i produttori responsabili che rispettano i requisiti di legalità e sostenibilità. Tale aspetto è complementare alle azioni intese ad arrestare gli scambi commerciali con i produttori illegali in tutto il mondo.

Quest'aggiunta fa riferimento alla formulazione originaria delle conclusioni del Consiglio Agricoltura dell'ottobre 2003.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La Comunità dovrebbe inoltre insistere, nel quadro dei colloqui bilaterali con i maggiori paesi consumatori di legname quali Stati Uniti, Cina, Russia e Giappone, per discussioni sul problema, per una convergenza su obblighi adeguati e armonizzati per gli operatori sui rispettivi mercati del legname e per l'istituzione di un sistema indipendente di allerta e di un registro dei disboscamenti illegali su scala globale, costituito ad esempio da Interpol e da un organismo ad hoc delle Nazioni Unite, che beneficerebbe delle ultime tecnologie di rilevamento satellitare.

Motivazione

I maggiori paesi importatori e produttori di legname a livello internazionale hanno il dovere di collaborare e di utilizzare tutti gli strumenti politici, giuridici e tecnologici per contrastare il disboscamento illegale. Senza un coordinamento internazionale pochi paesi sono disposti a limitare, su base volontaria, le proprie possibilità di esportare o importare legname.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Gli operatori di paesi con foreste di importanza internazionale dal punto di vista ecologico dovrebbero avere una responsabilità particolare per uno sfruttamento sostenibile del legname.

Motivazione

Obblighi di buona condotta dovrebbero essere imposti in primo luogo agli operatori dei paesi con ampie zone boschive che costituiscono i "polmoni verdi" del mondo e contribuiscono in

modo significativo alla lotta contro il riscaldamento climatico.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali.

Emendamento

(10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali. ***Il rafforzamento dei requisiti e degli obblighi e il potenziamento degli strumenti giuridici atti a perseguire la proprietà e la vendita di legname e di prodotti del legno illegali da parte degli operatori sul mercato dell'UE sono tra le soluzioni più efficaci per dissuadere gli operatori dall'operare con fornitori illegali.***

Motivazione

L'approccio del presente regolamento deve essere più chiaro e specifico per quanto riguarda le misure intese a limitare l'immissione e il commercio di legname illegale sul mercato. Solo una combinazione di incentivi e di misure deterrenti può realmente incitare un operatore a non scegliere un fornitore illegale con sede in un paese terzo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) L'obiettivo generale della sostenibilità da raggiungere mediante la promozione di criteri di sostenibilità resta una delle priorità della Comunità. Alla luce di tale obiettivo e al fine di ridurre gli oneri degli operatori che commercializzano legname e prodotti del

Emendamento

soppresso

legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità di cui alla direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali prodotti.

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe presentare lacune che potrebbero essere utilizzate per introdurre legname proveniente da disboscamento illegale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera –a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) assicura mediante un sistema di tracciabilità e di verifica da parte di terzi che sul mercato siano commercializzati solo legname e prodotti del legno di provenienza legale;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) prevede una procedura di gestione del rischio *e*

b) prevede una procedura di gestione del rischio ***efficace e chiara che concentri i controlli e gli strumenti finanziari degli operatori sui casi ad alto rischio e che consiste:***

i) nell'identificazione sistematica dei rischi;

ii) nell'applicazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;

iii) nella fissazione di procedure e registri da espletare regolarmente per verificare

l'efficace funzionamento delle misure di cui ai punti i) e ii) e per il loro riesame ove necessario;

Motivazione

Il regolamento deve chiarire cosa viene richiesto agli operatori in relazione alle procedure di gestione dei rischi e tenere conto dei costi sostenuti, specie dalle imprese che operano all'estero, per controllare le buone prassi dei loro fornitori.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo. La Commissione stabilisce, in particolare, i criteri per valutare se sussista il rischio che siano commercializzati legname e prodotti del legno prodotti illegalmente.

Emendamento

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo ***al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme e un'effettiva conformità da parte degli operatori.*** La Commissione stabilisce, in particolare, i criteri per valutare se sussista il rischio che siano commercializzati legname e prodotti del legno prodotti illegalmente.

Motivazione

Il sistema della dovuta diligenza a cui gli operatori devono attenersi può essere attuato in modo efficace solo se gli operatori, specie quelli che operano con fornitori lontani all'estero, capiscono chiaramente i propri obblighi e sono realmente in grado di rispettarli in tempo utile.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l'imposizione di sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le autorità competenti dispongono di un sistema di tracciabilità affidabile per tracciare i prodotti del legno commercializzati a livello internazionale nonché di sistemi di controllo pubblici per valutare i risultati degli operatori nel conformarsi ai loro obblighi e per aiutarli a individuare i fornitori di legname e di prodotti derivati maggiormente a rischio.

Motivazione

Il regolamento non prevede strumenti che consentano realmente alle autorità nazionali responsabili di rispondere alle richieste di verifica per ogni operatore. Occorre potenziare i loro strumenti di controllo e di supervisione del commercio di legname.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento.

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento. ***Tali autorità devono disporre dei poteri necessari per attuare il presente regolamento monitorandone l'applicazione, indagando sulle presunte violazioni in cooperazione con i servizi doganali e segnalando i reati alle autorità giudiziarie in tempo utile.***

Motivazione

Per attuare il presente regolamento in tutti i suoi aspetti, le autorità nazionali devono avere i poteri necessari per seguire l'intero processo volto a impedire che il legname proveniente da disboscamenti o coltivazioni illegali entri sul mercato comunitario. Ciò comprende la cooperazione con le autorità nazionali doganali, di polizia e giudiziarie.

PROCEDURA

Titolo	Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno
Riferimenti	COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)
Commissione competente per il merito	ENVI
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 17.11.2008
Relatore per parere Nomina	Glyn Ford 4.12.2008
Esame in commissione	19.1.2009
Approvazione	20.1.2009
Esito della votazione finale	+: 23 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Kader Arif, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ole Christensen, Zbigniew Zaleski
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jürgen Schröder